

1999, così come adeguato dalla deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 9/99), passando da 18,000 a 17,573 L/Mcal.

Questa diminuzione riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali, sia un apprezzamento della lira nei confronti del dollaro Usa, il cui rapporto di cambio ha mostrato un valore medio per il quadrimestre ottobre 1998 – gennaio 1999 pari a 1651,669 L/US\$, inferiore dell'1,85% rispetto al valore di 1682,841 L/US\$ medio per il quadrimestre agosto – novembre 1998 utilizzato in occasione del precedente aggiornamento.

In particolare, gli indici relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,650 a 14,590 L/Mcal (-0,4%). La diminuzione è riconducibile sia al rapporto di cambio del dollaro Usa verso la lira che ad una leggera flessione delle quotazioni in dollari su tutti i principali mercati di approvvigionamento, che ha più che compensato l'imposta sui consumi che è passata da 0,642 a 0,807 L/Mcal per effetto delle nuove aliquote determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, con decorrenza 16 gennaio 1998;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 17,674 a 17,309 L/Mcal (-2,1%), di cui 0,131 L/Mcal per l'aumento dell'accisa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999. La diminuzione è dovuta al calo delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari, in particolare durante il mese di novembre;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 21,314 a 20,458 L/Mcal (-4,0%), di cui 0,105 L/Mcal per l'aumento dell'accisa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999. Anche per il gas naturale, la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari degli oli e dei greggi di riferimento.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (C_t) si riduce pertanto a 40,242 L/kWh, contro le 41,220 L/kWh del primo bimestre 1999, come adeguato dalla deliberazione dell'Autorità n. 9/99 sopra richiamata, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

3.2 Aggiornamento delle aliquote della parte B della tariffa

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, di cui all'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 marzo 1999.

L'aggiornamento della parte B della tariffa per il secondo bimestre (marzo – aprile) 1999 riflette:

- la riduzione del costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti ter-

moelettrici, che include le modificazioni delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion utilizzati nella produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999. L'aliquota media della parte B della tariffa viene determinata moltiplicando il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra la quantità di energia ammessa ai contributi¹ (articolo 6 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998) e la quantità di energia assoggettata alla parte B della tariffa (articolo 2 della deliberazione n. 70/97). Per il 1999 questa quota risulta stimabile come pari a 0,9940;

- l'esigenza di congruare la differenza, pari in media a -0,27 L/kWh, tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorità n. 161/98 pari, in media, a 0,69 L/kWh, e quella di 0,42 L/kWh risultante, per il primo bimestre 1999, dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, di cui all'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 9/99;

La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa, da 41,24 L/kWh a 39,73 L/kWh (-3,66%), può essere scomposta nelle seguenti componenti:

- una diminuzione, da 41,24 L/kWh a 40,97 L/kWh, dovuta al minor effetto delle modificazioni delle aliquote delle accise sui combustibili, così come stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, che comportano, per il primo bimestre (gennaio - febbraio) 1999, una maggiore incidenza fiscale pari, in media, a 0,42 L/kWh, inferiore quindi rispetto al valore di 0,69 L/kWh fissato, a titolo di acconto, dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 161/98;
- una diminuzione, da 40,97 L/kWh a 40,00 L/kWh, dovuta alla variazione del costo unitario riconosciuto Ct pari a -2,37%;
- una diminuzione, da 40,00 L/kWh a 39,73 L/kWh, dovuta alla quota di congruamento di -0,27 L/kWh di cui sopra.

La risultante diminuzione del 3,66% si applica alle aliquote della parte B relative a tutte le categorie di utenza, ad eccezione di:

- forniture per uso domestico nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW e per livelli di consumo mensile fino a 150 kWh, già caratterizzate da aliquote della parte B della tariffa significativamente inferiori rispetto a quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici, per le quali l'aliquota della parte B della tariffa rimane invariata;

¹ Energia prodotta da impianti termoelettrici, energia importata, energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

- altre forniture per usi domestici, per le quali l'aliquota della parte B della tariffa viene ridotta di un ammontare tale da far diminuire del 3,66% l'onere complessivo della parte B della tariffa per l'utenza domestica;
- forniture per la produzione di alluminio primario, per le quali il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 prevede che le eventuali variazioni in diminuzione dei sovrapprezzi, ora incluse nella parte B della tariffa, non siano applicate fino a che non sia stato raggiunto il trattamento previsto per le forniture normali.

La tabella 2 riassume le modifiche alle aliquote di tariffa per le diverse classi di utenza disposte dal provvedimento nella parte illustrata nelle sezioni 2 e 4 della presente relazione.

4. Modifica ed integrazione della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere dei combustibili fossili sui mercati internazionali

Ai fini della determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili, come definito nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità n.70/97, l'indice di mercato per il carbone P_{carbone} incide per il 16,72%, mentre nella media ponderata P_{FOB} delle quotazioni dei prezzi Fob, espresse in US\$/t, dei carboni importati dai diversi Paesi (Stati Uniti, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela), il prezzo del carbone di provenienza nordamericana $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$ incide per il 51,8%.

In base alla deliberazione dell'Autorità n.70/97, il prezzo $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$ viene a sua volta determinato come media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob dei seguenti carboni: Usa Hampton Roads (12500 Btu, 1% S, 10% Ash), Usa Baltimore (12500 Btu, 1% S, 10% Ash), Usa Gulf Coast (12500 Btu, 1% S, 12% Ash).

Dal momento che:

- dal 19 agosto 1997 uno dei tipi di carbone assunto a riferimento tra quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America, e precisamente il tipo "Baltimore (12500 Btu, 1% S, 10% Ash)", non risulta più quotato e, quindi, non viene più riportato dalla pubblicazione *Coal Week International*;
- nell'incertezza circa il ritorno della quotazione, vista anche la notevole stabilità su valori di 40,0 US\$/t (Low) e 40,9 US\$/t (High) delle quotazioni precedenti, nella determinazione del prezzo medio del paniere combustibili per i periodi successivi si è assunto tale livello come quotazione per il carbone di provenienza Baltimore (12500 Btu, 1% S, 10% Ash);
- ad una situazione di relativa stabilità dei prezzi del carbone, in particolare di quello di provenienza americana, potrebbe in prospettiva subentrare una dinamica più accentuata, anche in relazione all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi che, nel medio-lungo termine, finiranno per influenzare le quotazioni del carbone da vapore;

si ritiene opportuno, a decorrere dall'1 marzo 1999, determinare il prezzo $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$ come media mensile delle quotazioni settimanali Fob dei soli carboni quotati Usa Hampton Roads (12500 Btu, 1% S, 10% Ash) ed Usa Gulf Coast (12500 Btu, 1% S, 12% Ash).

Dal punto di vista quantitativo, ai fini della determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili, l'utilizzo di tale nuovo sistema di riferimento per il carbone di provenienza nordamericana presenta differenze trascurabili rispetto ai valori precedentemente utilizzati per la determinazione del prezzo PFOBUSA includendo anche la quotazione del carbone di provenienza Usa Baltimore. Inoltre, in assenza di altre quotazioni di carboni esportati dalla East Coast aventi poteri calorifici e contenuti di zolfo pari a quelli del tipo Baltimore (12500 Btu, 1% S, 10% Ash), il criterio proposto evita di prendere in considerazione quotazioni di riferimento ricostruite attraverso fattori di correzione complessi ed arbitrari.

Tabella 2 – Aliquote in vigore dal 1 marzo 1999 rispetto a quelle in vigore nel 1° bimestre gennaio-febbraio 1999

Valori in lire/kWh

CLASSI DI UTENZA	1° bimestre Gennaio-Febrero 1999			2° bimestre 1999 Marzo-Aprile 1999				
	Comp.ti inglobate nella parte A	Parte B	Totale	Comp.ti inglobate nella parte A		Parte B	Totale	
	L/kWh	L/kWh	L/kWh	L/kWh mese	L/kWh	L/kWh	L/kWh mese	L/kWh
BASSA TENSIONE								
1) Fornitura per usi domestici								
a) fino a 3kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	19,9	20,2	40,1	0	19,9	20,2	0	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	19,9	70,6	90,5	0	19,9	67,4	0	87,3
2) Forniture per usi agricoli	19,9	48,9	68,8	2611	4,8	47,1	2611	51,9
3) Altri usi	19,9	52,5	72,4	2611	4,8	50,6	2611	55,4
MEDIA TENSIONE								
4) Tutti gli usi	18,8	35,6	54,4	2611	4,8	34,3	2611	39,1
ALTA TENSIONE								
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per la classe di utenza 6) e 7)	18,4	34,1	52,5	2611	4,8	32,9	2611	37,7
6) Alluminio primario	7,5	5,7	13,2	0	,5	5,7	0	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,3	3,3	8,6	0	5,3	3,2	0	8,5

Relazione tecnica alla delibera 25 febbraio 1999, n. 26

PRESUPPOSTI PER L'ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE MARZO – APRILE 1999) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 23 APRILE 1998, N. 41/98

1. Con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 aprile 1998, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) è stata introdotta una nuova disciplina di adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, la cui applicazione deve essere estesa sino al 30 aprile 1999. Ciò in considerazione che l'Autorità, con delibera 25 febbraio 1999 n. 25/99, ha prorogato al 15 marzo il termine entro cui potranno essere presentate dai soggetti interessati osservazioni e proposte sul documento di consultazione recante: "Criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nei servizi di fornitura dei gas attraverso reti urbane";
2. L'adeguamento periodico delle tariffe è disciplinato sia dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997, che dalla predetta deliberazione n. 41/98. In base al soprarichiamato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, le tariffe dei gas per usi civili provenienti da metano sono aggiornate qualora la media del prezzo del gasolio nel semestre precedente, alla data di aggiornamento, differisca di almeno 11 L/kg, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo del gasolio di riferimento, che è pari alla media del semestre precedente all'ultima variazione registrata.

Come indicatore del prezzo del gasolio, in base alla deliberazione dell'Autorità n. 41/98, si considera quello che ha registrato la variazione più favorevole all'utente, tra i due seguenti:

- prezzo del gasolio risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera (di seguito CIF Med) ;
- prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: MICA).

Le tariffe del gas per usi civili, diverse dalle tariffe T1, variano di 0,5869 L/mc per ogni L/kg di variazione del prezzo del gasolio, considerando l'indicatore con la variazione più favorevole all'utente.

3. Ai fini dell'adeguamento che entrerà in vigore dall'1 marzo 1999, sono stati verificati i seguenti valori medi dei suddetti indicatori, espressi in L/kg:

INDICATORE	Prezzo di riferimento	Media semestrale 24 agosto 1997 23 febbraio 1998	Differenza
CIF Med	186,80	179,78	- 7,02
MICA	430,42	430,37	- 0,05

Dalla tabella sopra riportata gli indicatori CIF Med e MICA comportano una variazione inferiore, in valore assoluto, alla franchigia di 11 L/kg e quindi le tariffe nel bimestre marzo – aprile 1999 rimarranno invariate.

Relazione tecnica alla delibera 14 aprile 1999, n. 42

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI DIRETTIVA PER LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI RETE URBANA

1. Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha ricevuto numerose segnalazioni in cui utenti e consumatori lamentano la scarsa comprensibilità del documento di fatturazione (di seguito: bolletta) attraverso cui vengono fatturati i consumi di gas distribuito a mezzo rete urbana. La Divisione consumatori e utenti dell'Autorità ha proceduto ad un esame comparativo della forma e del contenuto delle bollette emesse da 70 soggetti esercenti il servizio di distribuzione, per un totale di circa 6,5 milioni di utenti e di 9,2 miliardi di metri cubi (mc) di gas erogato, rilevando problemi per quanto concerne la comprensibilità e la completezza della bolletta.

L'Autorità intende pertanto adottare una direttiva in tema di trasparenza delle modalità di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo rete urbana, servizio in cui la mancanza di normative specifiche sulla fatturazione, l'elevato numero di operatori, la loro eterogeneità e la variabilità delle condizioni di fornitura, definite nelle convenzioni con i Comuni concedenti, hanno contribuito ad una significativa diversità e varietà delle bollette ricevute dagli utenti.

2. Contesto normativo

Tra le finalità generali della legge 14 novembre 1995, n.481 (di seguito: legge n. 481/95) vi è la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'elettricità e del gas.

Le norme che regolano l'emissione ed il contenuto delle bollette, per quanto riguarda il servizio gas, sono attualmente solo quelle relative alla fatturazione in generale (titolo II, art.21 e titolo VI art.73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n.292 dell'11 novembre 1972, il decreto del Ministero delle finanze 16 dicembre 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.349 del 22 dicembre 1980). Non sono state definite norme specifiche, come invece è avvenuto per il servizio elettrico, con l'eccezione delle modalità di attribuzione agli utenti delle variazioni tariffarie (provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, 9 dicembre 1988, n.24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292, del 14 dicembre 1988).

La legge n.481/95 tutela il diritto dei consumatori e degli utenti ad essere informati sui doveri e sui diritti riguardanti i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas. L'art.2 comma 12 della legge n.481/95 alla lettera h) stabilisce che l'Autorità "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei sogget-

ti esercenti i servizi medesimi", ed alla lettera l) che l'Autorità "pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte di utenti intermedi e finali".

Le bollette, per il contenuto che le contraddistingue, rappresentano uno strumento di diffusione delle informazioni che interessa tutti gli utenti. Pertanto il miglioramento della leggibilità e completezza delle bollette è riconducibile alle finalità della legge n.481/95.

3. Gli obiettivi della direttiva

La direttiva proposta per quanto concerne la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, si propone di integrare la normativa già in vigore sulla fatturazione e di stabilire criteri di trasparenza aggiuntivi ed obbligatori per i soggetti esercenti il servizio di distribuzione.

La direttiva definisce i requisiti di base che tutti gli esercenti il servizio dovranno rispettare nella fatturazione ai propri utenti. Sono interessati a questa direttiva tutti i soggetti esercenti che distribuiscono gas a mezzo rete urbana per usi civili, cioè destinato alla cottura cibi e produzione acqua calda, al riscaldamento domestico e centralizzato e agli altri usi compresi quelli industriali ed artigianali fino a 200.000 mc/anno.

L'intervento dell'Autorità ha l'obiettivo di garantire che vengano trasmesse le informazioni fondamentali per la garanzia dei diritti degli utenti. I soggetti esercenti restano tuttavia liberi di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatoriamente richieste e di scegliere il formato ritenuto più adatto per comunicarle. Nessun vincolo di formato è previsto in questa direttiva.

La direttiva proposta non richiede ai soggetti esercenti modifiche che comportino una nuova definizione delle condizioni del rapporto di utenza; ha invece l'obiettivo di imporre che i contenuti di tale rapporto siano chiaramente specificati. Ne consegue che la direttiva prescinde sia dalla metodologia tariffaria adottata, sia dalle differenze oggi esistenti nelle condizioni di erogazione del servizio tra i diversi soggetti esercenti, che potranno essere oggetto di successivi interventi dell'Autorità. La direttiva è dunque compatibile con l'ordinamento tariffario e non modifica le attuali condizioni di erogazione del servizio.

Gli obiettivi della direttiva proposta dall'Autorità sono stati resi noti ai soggetti esercenti e alle associazioni dei consumatori e degli utenti attraverso il documento di consultazione "Linee guida in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito attraverso rete urbana" diffuso in data 23 settembre 1998. I soggetti interessati hanno fornito suggerimenti sui singoli punti e sui tempi di attuazione della direttiva. Non sono state sollevate obiezioni sostanziali sull'impostazione o sulla fattibilità della direttiva, né sugli eventuali costi da sopportare in seguito alla sua adozione.

Rispetto al documento per la consultazione, tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti ricevuti, la direttiva che l'Autorità intende emanare contiene alcune significative modifiche:

- le informazioni da riportare in bolletta sono suddivise, in informazioni obbligatorie da riportare su tutte le bollette, informazioni da riportare almeno una volta all'anno e informazioni da riportare in occasioni particolari;
- sono cambiate le modalità di fatturazione dei corrispettivi relativi a interventi su richiesta dell'utente;
- è stato escluso l'obbligo di indicare la situazione dei pagamenti precedenti per gli esercenti che fatturano con periodicità inferiore al bimestre;
- è stato eliminato l'obbligo di riportare indicazione del documento ufficiale in cui sono pubblicate le tariffe dell'esercente;
- sono richiamate le previsioni normative relative all'Euro e alla protezione dei dati personali;
- viene introdotta la possibilità per gli esercenti di richiedere all'Autorità una proroga motivata (fino a novanta giorni) dei tempi di attuazione.

4. I contenuti della direttiva

4.1 Informazioni da riportare su tutte le bollette

Le informazioni da riportare in bolletta sono suddivise in due gruppi: informazioni obbligatorie da riportare sulla bolletta; informazioni da riportare almeno una volta all'anno e informazioni da riportare in particolari occasioni (variazioni tariffarie, situazioni di morosità, altro). È previsto che le informazioni relative alle modalità di pagamento e alla sospensione della fornitura per l'utente moroso (titolo II) e le altre informazioni all'utente (titolo III), possano essere riportate, totalmente o in parte, su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto delle periodicità previste.

Sulla bolletta devono essere riportate le informazioni che consentono all'utente di valutare il livello dei propri consumi ed i diritti e doveri connessi al rapporto di fatturazione.

Le informazioni obbligatorie sulla bolletta riguardano pertanto la fatturazione dei consumi, le modalità di pagamento, la possibilità di richiedere informazioni sulla correttezza della fatturazione, la situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti (con esclusione delle fatturazioni con periodicità mensile, dal momento che le attuali modalità di accertamento dell'avvenuto pagamento non consentono l'acquisizione dell'informazione in tempo utile), i costi sostenuti dall'utente in caso di ritardato pagamento, i tempi minimi di distacco in caso di morosità, i recapiti del servizio di pronto intervento. Fanno parte di questo gruppo le informazioni relative agli aggiornamenti tariffari e alle caratteristiche della fornitura.

L'esigenza di trasparenza ha indotto l'Autorità a privilegiare la semplificazione delle unità di misura e l'omogeneizzazione dei codici che individuano gli usi per cui il gas viene fatturato e a separare le voci fatturate a seconda che si riferiscano ai consumi, alle imposte o ad altre voci di costo. Viene previsto che i tassi di interesse e le penali il cui pagamento è richiesto agli utenti morosi siano esplicitamente dichiarati dagli esercenti in bolletta, senza la possibilità di introdurre riferimenti con un contenuto generico o che rinviino ad altri documenti come il contratto o il regolamento di utenza. Deve essere indicato anche il numero minimo di giorni che può intercorrere tra il mancato pagamento ed il distacco della fornitura per morosità, onde rendere esplicito il rischio di sospensione della fornitura che il mancato pagamento comporta.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento la direttiva prevede che sia data la possibilità all'utente di pagare i corrispettivi dovuti per interventi volti alla riparazione

di guasti, alle verifiche dei misuratori, agli spostamenti dei misuratori o per altri interventi a richiesta dell'utente separatamente dal pagamento dei consumi. L'utente ha due possibilità di esercitare questa opzione: la prima al momento della richiesta del lavoro e la seconda al momento del pagamento della fattura, se ha inizialmente optato per il pagamento in bolletta.

4.2 Informazioni da riportare periodicamente o in situazioni particolari

Le informazioni da riportare sulla bolletta almeno una volta all'anno riguardano aspetti del rapporto di utenza essenziali, ma non strettamente connessi alla fatturazione. La direttiva dell'Autorità fa rientrare in questo gruppo sia le informazioni relative all'esistenza di un eventuale copertura assicurativa, gratuita per l'utente, contro eventi lesivi che abbiano origine a valle del contatore e sia il richiamo alla Carta dei servizi. In entrambi i casi deve essere messo a disposizione dell'utente un numero telefonico a cui richiedere maggiori informazioni.

Infine una serie di informazioni è riservata ai soli utenti morosi e riguarda le modalità di comunicazione dell'avvenuto ritardato pagamento e le procedure che il soggetto esercente segue prima di procedere alla sospensione della fornitura per morosità.

Tenendo conto del fatto che alcuni soggetti esercenti il servizio gas provvedono altresì alla fornitura di altri servizi (elettricità, acqua, rifiuti, ecc.) e che alcuni di essi fatturano congiuntamente i consumi relativi ai diversi servizi, si è ritenuto opportuno consentire all'utente di pagare eventualmente in modo separato i servizi di gas. I soggetti esercenti multiservizio, che fatturano congiuntamente, devono segnalare nella bolletta agli utenti la possibilità del pagamento disgiunto indicandone tempi e modalità.

Tenuto conto che le modifiche richieste potranno comportare aggiustamenti nel "software" connesso alla fatturazione e alla impostazione grafica della bolletta, i soggetti esercenti il servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana hanno un tempo massimo di centottanta (180) giorni per adeguare i loro documenti di fatturazione. Per motivate esigenze relative all'adeguamento dei sistemi informativi, potrà essere formulata dagli esercenti una richiesta di proroga, da inviare all'Autorità entro centoventi (120) giorni dalla pubblicazione della direttiva, per un periodo non superiore a novanta (90) giorni. La proroga è considerata concessa, se l'Autorità non avrà dato comunicazione avversa al soggetto esercente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.

Relazione tecnica alla delibera 22 aprile 1999, n. 54

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO (PER IL BIMESTRE
MAGGIO – GIUGNO 1999) DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97**

1. Introduzione

Per il terzo bimestre (maggio – giugno) 1999 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), ha registrato una variazione inferiore al 2%. Non si deve quindi aggiornare la parte B della tariffa ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97. Va peraltro notato che il valore medio unitario della parte B della tariffa, stimato all'articolo 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorità n. 24/99 in misura pari a 39,73 L/kWh, include una quota di conguaglio pari, in media, a -0,27 L/kWh come previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

È dunque necessario un provvedimento di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica che tenga conto della soppressione della quota di conguaglio di cui sopra, dovendosi ritenere completato il conguaglio per cui tale quota era stata introdotta dall'articolo 2, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 24/99.

2. Aggiornamento della parte B della tariffa

La variazione del costo riconosciuto dei combustibili non ha superato i due punti percentuali, di cui all'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97. L'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il terzo bimestre (maggio – giugno) 1999 risponde alla sola esigenza di sopprimere la quota di conguaglio pari in media a -0,27 L/kWh, introdotta dall'articolo 2, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 24/99. La quota di conguaglio era determinata dalla differenza tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 161/98 in misura pari in media a 0,69 L/kWh, e la quota di aliquota di 0,42 L/kWh risultante, per il primo bimestre 1999, dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 43 del 22 febbraio 1999.

Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa elettrica aumenta pertanto, per effetto della soppressione della quota di conguaglio di cui sopra, da 39,73 a 40,00 L/kWh.

L'aumento dello 0,68% che ne consegue si applica alle aliquote della parte B relative a tutte le categorie di utenza, ad eccezione delle:

- forniture per uso domestico nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW e per livelli di consumo mensile fino a 150 kWh, già caratterizzate da aliquote della parte B della tariffa significativamente inferiori rispetto a quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici, nei confronti delle quali la deliberazione dell'Autorità n. 24/99 non aveva disposto il conguaglio;
- altre forniture per usi domestici, per le quali l'aliquota della parte B della tariffa viene incrementata di un ammontare tale da far accrescere dello 0,68% l'onere complessivo della parte B della tariffa per l'intera utenza domestica;
- forniture per la produzione di alluminio primario, per le quali la deliberazione dell'Autorità n. 24/99 non aveva disposto il conguaglio.

Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 non subiscono variazioni e rimangono inalterate rispetto ai valori fissati dalla tabella e della deliberazione dell'Autorità n. 24/99.

La tabella 1 riportata di seguito riassume le modifiche alle aliquote della parte B della tariffa elettrica per le diverse classi di utenza.

Tabella 1 – Componenti inglobate della parte A e parte B della tariffa per tutte le utenze, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97

CLASSI DI UTENZA	Comp.ti inglobate nella parte A		Parte B	Importo totale inglobate in tariffa	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE					
1) Fornitura per usi domestici					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	20,2	0	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0	19,9	68,0	0	87,9
2) Forniture per usi agricoli	2611	4,8	47,4	2611	52,5
3) Altri usi	2611	4,8	50,9	2611	55,7
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	2611	4,8	34,5	2611	39,3
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi	2611	4,8	33,1	2611	37,9

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 5,7 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 3,2 L/kWh.

Delibera 24 novembre 1998, n.144

CODICE ETICO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Articolo 1 Definizioni

Nel presente codice

- a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b) per Collegio si intendono il Presidente e i due Membri dell'Autorità;
- c) per ufficio si intendono le aree, le divisioni, i servizi o comunque qualsiasi unità organizzativa che compone la struttura dell'Autorità;
- d) per responsabile dell'ufficio si intende la persona che ne è preposta alla direzione;
- e) per dipendenti si intendono tutti i dipendenti di ruolo dell'Autorità, coloro che siano titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, coloro che operano presso l'Autorità in posizione di comando o distacco da pubbliche amministrazioni, nonché coloro che siano titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di altro rapporto che comporti prestazione di opera anche temporanea presso gli uffici dell'Autorità;
- f) per legge si intende la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità;
- g) per Regolamento del personale si intende il Regolamento del personale e ordinamento della carriera approvato con delibera dell'Autorità 18 dicembre 1996, n.07/96.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice etico si applicano a tutti i dipendenti come definiti nell'art. 1, lettera e) del codice stesso.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 si applicano, in quanto compatibili, anche ai componenti del Collegio dell'Autorità, che a questi fini intrattengono rapporti direttamente con il Garante di cui all'art. 12.

Articolo 3 Disposizioni di carattere generale

1. Le disposizioni del presente codice individuano i principi guida del corretto comportamento dei componenti del Collegio e dei dipendenti dell'Autorità, tenendo conto delle sue peculiari funzioni che richiedono una privilegiata accentuazione rispetto ai valori in genere assunti dall'etica pubblica, dei canoni dell'imparzialità, dell'indipendenza, della riservatezza e della trasparenza.
2. Le disposizioni del presente codice etico hanno carattere monitorio e non contengono previsioni sanzionatorie.
3. Copia del presente codice etico viene consegnata al dipendente all'atto dell'assunzione in servizio, della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, del comando o distacco presso l'Autorità o della sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di altro contratto che comporti prestazione di opera anche temporanea presso gli uffici dell'Autorità:

Articolo 4 Principi generali di comportamento

1. Il dipendente, consapevole delle funzioni assegnate dalla legge all'Autorità, svolge i propri compiti con la massima diligenza e disponibilità e assume lealmente le connesse responsabilità.
2. Il dipendente conserva e accresce il proprio patrimonio professionale, impegnandosi nell'aggiornamento delle sue conoscenze nei settori di competenza dell'Autorità.
3. Il comportamento del dipendente è tale da stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Autorità e i soggetti a qualsiasi titolo interessati all'attività da essa svolta. A tale fine, sia nelle comunicazioni scritte che in quelle verbali, manifesta rigore e cortesia, usando un linguaggio semplice e motivando le risposte.
4. Il dipendente non utilizza a fini privati le informazioni, anche non riservate, e i documenti di cui dispone per ragioni di ufficio; non fornisce notizie in merito a questioni in corso di valutazione presso l'Autorità e si astiene dal manifestare opinioni o giudizi su argomenti sui quali l'Autorità si debba pronunciare.
5. Nell'uso dei beni di cui dispone per ragioni di ufficio, il dipendente si comporta in modo da poter sempre giustificare tale uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale.
6. Il dipendente collabora a mantenere un ambiente di lavoro sicuro, ordinato e salubre, riferisce al responsabile dell'ufficio pratiche o condizioni insicure, disordinate o malsane.

Articolo 5 Imparzialità

1. Il dipendente opera con imparzialità, evita trattamenti di favore, respinge pressioni e prende le proprie decisioni nella massima trasparenza.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti il dipendente:
 - a) non assume impegni, non dà indicazioni, né fa promesse o propone rassicurazioni in ordine a questioni che rientrano nelle competenze dell'Autorità;
 - b) non partecipa ad incontri informali riguardanti questioni che rilevano ai fini delle attività degli uffici dell'Autorità, se a ciò non espressamente autorizzato; in ogni caso non discute con soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di procedimenti in corso presso la stessa Autorità se non in presenza di almeno un altro funzionario;
 - c) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami o di concorsi pubblici nonché in occasione di procedimenti di valutazione del personale o di trasferimenti.
3. Il dipendente evita di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni, fondazioni, altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da potere interferire con l'esercizio delle funzioni dell'Autorità.
4. Il Presidente e i Membri, che si trovino nelle situazioni di cui al precedente comma 2, lettera b) ne informano il Collegio anche al fine di decidere con quali modalità convenga procedere.

Articolo 6 **Conflitto di interesse**
Obbligo di dichiarazione e di astensione

1. Il dipendente non assume decisioni nè svolge attività che riguardano le sue funzioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 31 della legge, il dipendente informa per iscritto il responsabile dell'ufficio di rilevanti interessi che egli, il coniuge, i parenti entro il secondo grado o i soggetti conviventi abbiano, per quanto di sua conoscenza, nei settori di competenza dell'Autorità. Su motivata richiesta del Garante di cui all'art. 12, il dipendente fornisce informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
3. Qualora il dipendente abbia contatti con soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità che siano potenzialmente destinatari di interventi della stessa, in vista di realizzare un nuovo rapporto di lavoro o forme di collaborazione o consulenza, ne informa tempestivamente il responsabile dell'ufficio quando possano verificarsi situazioni anche di solo apparente conflitto di interessi.
4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività dell'Autorità, in procedimenti a carattere individuale, che possano coinvolgere, per quanto di sua conoscenza, direttamente o indirettamente interessi propri, del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di soggetti conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità dell'Autorità.
5. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di opportunità o di convenienza.
6. Il dipendente, ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 4 e 5, ne dà comunicazione scritta al responsabile dell'ufficio, che decide sull'astensione. Nelle situazioni che riguardano il Presidente e i Membri dell'Autorità, la comunicazione va data al Collegio, che decide sull'astensione.
7. Per almeno due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorità, i dipendenti, aventi qualifica di dirigenti non intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro, di collaborazione o di consulenza con soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, né assumono funzioni di amministratore o di sindaco delle stesse.

Articolo 7 **Riservatezza**

1. Fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, il dipendente non fornisce notizie riservate in merito a procedimenti avviati presso l'Autorità, né rilascia informazioni su provvedimenti dell'Autorità prima che questi siano formalmente deliberati e comunicati alle parti.
2. Il dipendente consente l'accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nei limiti consentiti dal segreto d'ufficio, da disposizioni legislative o regolamentari e dagli obblighi di riservatezza.